



Consiglio Regionale



183/4

TESTO

DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96

"Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 28 APRILE 2014, N. 25

"Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione"

(pubblicata nel BURAT 9 maggio 2014, n. 53 Speciale)

\*\*\*\*\*

Avvertenza

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

Art. 36

(Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi)

1. **Nei confronti di coloro che alla data del 15 aprile 2014 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 comma 3.**
2. La relativa richiesta, corredata di idonea documentazione probatoria, deve essere formulata al Sindaco del Comune nel quale l'alloggio è ubicato ed all'ente gestore dell'alloggio stesso.
3. L'ammontare dei canoni da recuperare è rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni. All'estinzione del debito avrà luogo la stipula del contratto di locazione tra l'assegnatario e l'Ente gestore ed il Comune provvederà ad emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce alla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel periodo di ammortamento è dovuto il canone determinato ai sensi della legge regionale all'epoca vigente.
4. L'assegnazione è subordinata:
  - a) al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del **15 aprile 2014**;
  - b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti descritti dall'art. 2 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni; a tale accertamento - alla data di effettiva



- occupazione - provvede la competente commissione di cui all'art. 7 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, previa istruttoria del Comune territorialmente competente;
- c) al recupero dei canoni arretrati da parte degli enti gestori riferiti al periodo di occupazione senza titolo del richiedente la sanatoria.
- d) alla verifica della persistenza dei requisiti, in applicazione, per quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'art. 12, L.R. n. 96 del 1996. Per quanto attiene alla verifica delle condizioni reddituali del nucleo familiare, la stessa si intende soddisfatta se l'ammontare dei redditi, calcolati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 96 del 1996, risulta inferiore al limite stabilito per la perdita dello status di assegnatario.
5. Dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione alloggi, l'Ente gestore, su segnalazione del Comune, applicherà il canone sociale in base all'art. 25 della L.R. 96/1996 con effetto dalla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria, l'Ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva.
  6. Non sono sanabili le occupazioni senza titolo relativi ad alloggi E.R.P ottenute con violenza o in violazione della legge penale e quelle effettuate successivamente ad atti deliberativi di assegnazione da parte degli organi competenti.
  7. Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Sindaco del Comune nel quale è situato l'alloggio, anche in deroga all'art. 13 della legge n. 55 del 1986 e successive modificazioni, in caso di sottoutilizzazione dell'alloggio l'assegnatario è inserito d'ufficio nella graduatoria della mobilità obbligatoria.
  8. Per le occupazioni per le quali non è consentita la sanatoria l'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
  9. Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2000.
  10. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante senza titolo idoneo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
  11. L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce a norma del 3° comma art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1° comma e non è soggetto a graduatoria o proroghe.
  12. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.
  13. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge all'accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma 3, provvede la commissione di cui all'art. 7 della presente legge.

\*\*\*\*\*

#### Riferimenti normativi

*Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 76 (Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*


Art. 4  
(Destinazione dei proventi)

1. I proventi delle vendite rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria e sono utilizzati entro l'esercizio finanziario successivo all'incasso per la realizzazione di programmi finalizzati alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico nella misura dell'80% del ricavato.
2. La parte residua è utilizzata per il ripiano dei deficit finanziari degli enti, desunti dai relativi bilanci.

*Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 4  
(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'approvazione delle nuove disposizioni di riordino delle ATER e fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, nomina, per



ciascuna ATER, un Amministratore unico che svolge le funzioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione, individuato tra i Dirigenti o i funzionari regionali.

- 1-bis. All'Amministratore unico di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di cui al comma 7, dell'art. 17, della L.R. 44/1999, nel testo modificato dalla presente legge.
2. Per l'ATER con sede a L'Aquila la Giunta regionale può assumere determinazioni in deroga alle previsioni di cui al comma 1 in ragione della peculiarità della situazione derivante dalla gestione post-sisma.
3. Le Commissioni assegnazioni alloggi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano confermate sino all'entrata in vigore delle nuove norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.